AULA 'B'

20880.18

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 12791/2017

SEZIONE LAVORO

Cron.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO MANNA

- Presidente - Ud. 09/05/2018

Dott. AMELIA TORRICE

- Consigliere - PU

Dott. LUCIA TRIA

- Consigliere -

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere -

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12791-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis) giusta delega in atti;

- ricorrente -

2018 contro

ENTE STRUMENTALE CROCE ROSSA ITALIANA;

- intimata -

Nonché da:

1902

ENTE STRUMENTALE CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del

legale rappresentante pro tempore domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente e ricorrente incidentale - contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato
 (omissis) giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 319/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/03/2017 R.G.N. 1321/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale condizionato;

udito l'Avvocato (omissis) .

FATTI DI CAUSA

- 1. La Corte d'Appello di Firenze ha respinto il reclamo ex art.1, comma 58, della legge n. 92/2012 proposto da (omissis) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, all'esito del giudizio di opposizione, aveva confermato l'ordinanza emessa nella fase sommaria e rigettato il ricorso volto ad ottenere l'annullamento del licenziamento intimato il 28 novembre 2014 dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e la condanna del resistente alla reintegrazione nelle mansioni di dirigente medico ed al pagamento della indennità risarcitoria prevista dall'art. 18, comma IV, della legge n. 300/1970.
- 2. La Corte territoriale ha premesso che la sanzione disciplinare era stata inflitta all'appellante perché negli anni 2011 e 2012 aveva svolto, senza preventiva autorizzazione del datore di lavoro, l'incarico di medico penitenziario, percependo compensi superiori per ciascun anno a € 100.000,00.
- 3. Il giudice d'appello ha evidenziato, per quel che qui ancora rileva, che il reclamante non poteva invocare la speciale disciplina dettata dall'art. 2 della legge n. 740/1970, perché nella specie non veniva in rilievo il rapporto con l'amministrazione penitenziaria bensì quello instaurato con la Croce Rossa Italiana, caratterizzato dal principio di esclusività. Il (omissis), pertanto, avrebbe dovuto domandare al datore di lavoro pubblico l'autorizzazione allo svolgimento o alla conservazione dell'altro incarico.
- 4. La Corte fiorentina ha escluso l'eccepita tardività della contestazione ed ha rilevato che con la missiva dell'8 febbraio 2000 l'appellante si era limitato a richiedere notizie sulle regole di condotta da rispettare nello svolgimento di incarichi esterni. Dallo scambio di corrispondenza non si poteva desumere alcuna tolleranza del datore di lavoro rispetto ad un'eventuale incompatibilità.
- 5. Infine il giudice del reclamo ha ritenuto la sanzione espulsiva proporzionata all'addebito contestato ed ha evidenziato che le fattispecie tipizzate dall'art. 55 quater del richiamato decreto legislativo non costituiscono un numero chiuso, in quanto lo stesso legislatore ha mantenuto ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e ha fatto salve le ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi. Ha aggiunto che il (omissis) aveva svolto un elevato numero di incarichi, produttivi di redditi consistenti, pur essendo consapevole della necessità dell'autorizzazione, circostanza questa desumibile dalla richiesta di chiarimenti inoltrata nell'anno 2000. Infine la Corte ha ritenuto non rilevante l'archiviazione di altro procedimento avviato con riferimento ad incarichi svolti negli anni 2014 e 2015, ossia nel periodo successivo alla trasformazione dell'ente, che aveva determinato il venir meno del divieto di cumulo.



1

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (omissis) sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ai quali ha opposto difese l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, che ha notificato ricorso incidentale condizionato affidato ad un'unica censura.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 740/1970 nella parte in cui prevede che «a tutti i medici che svolgono a qualsiasi titolo attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale». Il ricorrente sostiene che la finalità della disposizione è quella di agevolare l'accesso all'esercizio di un'attività particolarmente gravosa, sicché non poteva essere circoscritto l'ambito soggettivo di applicazione della norma al solo rapporto con l'amministrazione penitenziaria.
- 1.2. La seconda censura, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 L. n. 300/1970, 1175 e 1375 cod. civ., addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente respinto l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare «e/o di intervenuta abdicazione da parte di CRI della potestà disciplinare». Il ricorrente riporta nel ricorso il contenuto della corrispondenza intercorsa fra le parti nell'anno 2000 e sostiene che dalla stessa la Corte territoriale avrebbe dovuto desumere la volontà dell'ente di tollerare lo svolgimento di altri incarichi, atteso che il dipendente aveva fatto riferimento ad un'incompatibilità che poteva essere già in atto.
- 1.3. Il terzo motivo denuncia, sotto altro profilo, la violazione delle norme di legge sopra richiamate nonché degli artt. 1455 e 2106 cod. civ. perché il giudice del reclamo avrebbe dovuto ritenere la sanzione espulsiva non proporzionata alla gravità della condotta addebitata, valutando tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi dell'illecito disciplinare e non la sola entità degli importi percepiti.
- 1.4. Con la quarta critica il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 5 L. n. 604/1966, 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. e rileva che il datore di lavoro non aveva assolto all'onere della prova sullo stesso gravante, non avendo dimostrato l'idoneità della condotta a ledere il vincolo fiduciario né che per la stessa la contrattazione collettiva aveva previsto la sanzione espulsiva.
- 2. Il ricorso incidentale condizionato denuncia, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 740/1970. L'Ente strumentale rileva che la



norma richiamata in rubrica è riferibile ai soli «medici incaricati» ammessi all'incarico previo espletamento di una procedura concorsuale e non trova applicazione nei casi in cui l'incarico venga conferito dal direttore dell'istituto ai sensi dell'art. 50 della stessa legge. Il dott. (omissis) non aveva dimostrato di avere sottoscritto il contratto previo superamento del concorso indetto con decreto del Ministro della Giustizia, sicché, per ciò solo, doveva essere esclusa la fondatezza delle doglianze del ricorrente, tenuto al rispetto della normativa dettata dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.



3. Il primo motivo d¶ricorso\e infondato.

La legge n. 740/1970 detta norme volte a disciplinare l'«ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria» e all'art. 1 definisce «medici incaricati» i «medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'amministrazione stessa» (comma 1) ed hanno le attribuzioni previste dai regolamenti di istituto (comma 2).

L'art. 2 della legge, intitolato «rapporto di incarico», prevede, al comma 1, che «le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge» ed al comma successivo aggiunge che «ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato». Infine il comma 3, inserito dal d.l. n. 187/1993, convertito dalla legge n. 296/1993, stabilisce che «a tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio Sanitario nazionale».

3.1. Questa Corte ha da tempo affermato che le prestazioni rese dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, non integrano un rapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d'opera professionale caratterizzata dagli elementi tipici della parasubordinazione (Cass. S.U. 12618/1998 e Cass. S.U. n. 7901/2003), che trova la propria fonte normativa nel complesso delle disposizioni contenute nella legge n. 740/1970, le quali si pongono come norme speciali (Cass. n. 3782/2012 e Cass. n. 10189/2017).

Il comma 2 dell'art. 2, quindi, trova la sua *ratio* nella peculiare natura del rapporto al quale la disposizione si riferisce, perché è volto a rimarcare la non assimilabilità dello stesso all'impiego pubblico, e, quindi, ad escludere l'applicazione, non delle sole norme inerenti il regime delle incompatibilità, ma in genere dell'intera disciplina dettata per gli impiegati civili dello Stato.

In considerazione della particolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti penitenziari (Cass. n. 14947/2016; Cass. n. 17092/2010; Cass. n. 9046/2006) il



legislatore, poi, ha ritenuto di non dovere estendere ai medici che svolgono «a qualsiasi titolo» detta attività «le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale», rimarcando la specialità del rapporto anche rispetto a quelli, equalmente parasubordinati, instaurati con i medici convenzionati.

La disposizione in commento è, quindi, volta a disciplinare il rapporto fra il sanitario e l'amministrazione penitenziaria ed esclude l'obbligo di esclusività, anche al fine di estendere la platea dei possibili aspiranti all'incarico, in considerazione della peculiare natura dello stesso.

3.2. Da ciò, peraltro, non si possono trarre le conseguenze pretese dal ricorrente, perché la norma non incide sulla disciplina di rapporti diversi da quello al quale si riferisce e, pertanto, non conferisce al medico incaricato il diritto a cumulare l'incarico con qualsiasi altra attività, prescindendo dai requisiti che per quest'ultima il legislatore richiede. Il distinto rapporto che viene in rilievo resta soggetto alle regole sue proprie, sicché, ove lo stesso sia caratterizzato dall'esclusività, l'obbligo resta immutato, e non rileva che l'incarico ulteriore che si pretende di svolgere sia riconducibile alle previsioni della legge n. 740/1970.

Da ciò discende che il medico legato ad una pubblica amministrazione da rapporto di impiego a tempo indeterminato, in relazione a detto rapporto ed agli obblighi che dallo stesso scaturiscono, è tenuto al rispetto dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che richiama il regime delle incompatibilità ed il divieto di cumulo di cui al d.P.R. n. 3/1957, sicché non può sottrarsi alle consequenze derivanti dalla violazione del divieto facendo leva sulla disciplina dettata, ad \mathcal{M} altri fini, dal menzionato art. 2 della legge n. 740/1970, che la Corte territoriale, correttamente, ha ritenuto non applicabile alla fattispecie.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte fiorentina, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, esaminata la corrispondenza intercorsa fra le parti nell'anno 2000, ha escluso che il contenuto della missiva inviata dal dott. (omissis) consentisse all'ente di avere contezza dello svolgimento di incarichi extralavorativi ed ha, poi, aggiunto che la conoscenza dei fatti per i quali si era proceduto in sede disciplinare risaliva all'agosto 2014, epoca in cui l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato i redditi percepiti aliunde dal reclamante.

Il motivo, pur denunciando la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell'art. 7 della legge n. 300/1970, in realtà si duole dell'errata valutazione delle risultanze processuali e sollecita una lettura diversa dei documenti trascritti in ricorso, riservata al giudice del merito e non censurabile in questa sede, nella quale, ai sensi dell'art. 348 ter comma 5 cod. proc. civ., non può neppure trovare ingresso la denuncia ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ..

E' utile rammentare al riguardo che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;



viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile *ratione temporis*. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass. 30.12.2015 n. 26110).

Ne discende che, in relazione al tema che qui viene in rilievo, è ammissibile una denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. solo qualora si assuma che il giudice di merito abbia errato nella concretizzazione del concetto di tempestività, che si risolve in violazione di legge, ad esempio non considerando il carattere relativo dello stesso o valorizzando il solo arco temporale decorso fra il fatto e la contestazione, senza accertare il momento della conoscenza.

Non è questa l'ipotesi che ricorre nella fattispecie, sicché la censura non può essere scrutinata.

4.1. A soli fini di completezza si osserva che il motivo muove da un presupposto erroneo lì dove pretende di desumere dall'asserita tolleranza del datore di lavoro, che la Corte territoriale ha comunque escluso con indagine di fatto, l'«intervenuta abdicazione da parte di CRI della potestà disciplinare».

Il Collegio intende dare continuità all'orientamento già espresso con la sentenza n. 8722 del 4.4.2017 che, pronunciando in fattispecie nella quale veniva in rilievo la violazione del divieto di cumulo di impieghi, ha evidenziato che «nell'impiego pubblico contrattualizzato, il principio dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare esclude che l'inerzia del datore di lavoro possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva».

Con la richiamata pronuncia, analizzate le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150/2009, dalle quali si desume la doverosità dell'iniziativa disciplinare, si è evidenziato che nel rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche l'inerzia nella repressione del comportamento contrario ai doveri di ufficio può solo rilevare, eventualmente, quale causa di decadenza dall'esercizio dell'azione, ove comporti il mancato rispetto dei termini perentori imposti dal legislatore, ma non può mai fare sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta vietata, perché il principio dell'affidamento incolpevole presuppone che il potere del datore sia discrezionale, di modo che l'inerzia possa essere interpretata dal lavoratore subordinato come rinuncia all'esercizio del potere medesimo e come valutazione in termini di liceità della condotta.

I doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto che pone l'impiegato al «servizio della Nazione» e, quindi, lo impegna a ispirare la propria condotta ai principi efficacemente riassunti nell'ultima versione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 con il richiamo ai « doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico ».

La consapevole violazione di detti doveri, strettamente connessi a interessi di carattere generale, non può essere scriminata dalla colpevole inerzia del soggetto tenuto alla segnalazione dell'illecito, inerzia che lascia inalterata la rilevanza disciplinare della condotta.

5. Il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente perché entrambi investono il capo della sentenza relativo alla ritenuta sussistenza della giusta causa e della necessaria proporzionalità fra addebito contestato e sanzione inflitta.

Come evidenziato nello storico di lite la Corte territoriale, ritenuto provato lo svolgimento di attività incompatibili con il rapporto di impiego pubblico, svolgimento, tra l'altro, mai contestato dal ricorrente, ha ravvisato nello stesso una condotta idonea, per la sua gravità, a ledere il vincolo fiduciario ed ha a tal fine considerato sia gli aspetti oggettivi dell'illecito (numero e durata degli incarichi, produttivi di redditi consistenti) sia il profilo soggettivo, rilevando che la corrispondenza intercorsa fra le parti, lungi dal provare la buona fede del (omissis), dimostrava, al contrario, come lo stesso fosse ben consapevole del regime di incompatibilità, tanto che per altri incarichi aveva provveduto ad inoltrare all'ente richiesta di autorizzazione.

Il ricorso è infondato nella parte in cui assume che, in difetto di una espressa previsione da parte della legge e della contrattazione collettiva, la condotta addebitata non poteva essere sanzionata con il licenziamento.

L'art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, pur tipizzando una serie di illeciti da ricondurre al licenziamento disciplinare, richiama nell'*incipit* «la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo» e attraverso detto richiamo consente di infliggere la sanzione espulsiva a fronte di condotte non sussumibili nelle fattispecie tipizzate dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ma comunque idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e, quindi, a giustificare il recesso immediato o con preavviso.

Non vi è dubbio che la reiterata violazione dell'obbligo imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, alla quale la stessa disposizione riconosce, al comma 7, rilevanza disciplinare, possa giustificare il recesso, giacché, come questa Corte ha già evidenziato, l'obbligo di esclusività ha particolare rilievo nella disciplina del rapporto e trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. con il quale il legislatore costituente, nel prevedere che « i pubblici impiegati sono al

H



servizio esclusivo della Nazione », ha voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (cfr. Cass. n. 28797/2017; Cass. 8722/2017; Cass. n. 28975/2017).

5.1. Per il resto il ricorso si risolve in un'inammissibile critica del giudizio di fatto espresso dalla Corte territoriale in relazione alla gravità della condotta, che non può trovare ingresso in questa sede.

Al riguardo va, infatti, precisato che la giusta causa costituisce una nozione che la legge configura con una disposizione, ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali, che richiede di essere specificata in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni, relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito (Cass. n. 7426/2018; Cass. n. 10017/2016; Cass. n. 6498/2012; Cass. n. 5095/2011).

E' stato precisato, inoltre, che il vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. comprende la falsa applicazione della norma, ossia il vizio di sussunzione del fatto, ipotizzabile anche nel caso di norme che contengano clausole generali o concetti giuridici indeterminati ma, per consentirne lo scrutinio in sede di legittimità, è indispensabile, così come in ogni altro caso di dedotta falsa applicazione di legge, che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito; altrimenti si trasmoderebbe nella revisione dell'accertamento di fatto di competenza di detti giudici (Cass. n. 18715/2016).

Il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto va, dunque, individuato tenendo conto della distinzione «tra ricostruzione storica (assoggettata ad un mero giudizio di fatto) e giudizi di valore, sicché ogniqualvolta un giudizio apparentemente di fatto si risolva, in realtà, in un giudizio di valore, si è in presenza d'una interpretazione di diritto, in quanto tale attratta nella sfera d'azione della Corte Suprema" (Cass. n. 6501/2013).

Perché, quindi, la censura possa essere ricondotta alla falsa applicazione di norme di diritto, in tema di licenziamento per giusta causa, si deve assumere che il fatto addebitato, ricostruito negli esatti termini indicati dal giudice del merito nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, è idoneo o non idoneo a giustificare il recesso dal rapporto, in quanto riconducibile o non riconducibile alla nozione legale di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, come enunciata dalla Corte di legittimità.

Ricorre, invece, l'errata interpretazione di norma di diritto qualora il giudice di merito abbia espresso il giudizio sulla gravità dell'inadempimento sulla base di criteri valutativi che collidono « con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, o si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente» (Cass. n. 7305/2018).

Nessuna di dette ipotesi ricorre nella fattispecie perché la Corte territoriale, dopo avere correttamente affermato che la violazione dell'obbligo di esclusiva può giustificare il recesso per giusta causa, ferma restando la necessaria proporzionalità di cui all'art. 2106 cod. civ. fra addebito e sanzione, ha espresso il giudizio sulla gravità dell'inadempimento, sia pure con motivazione sintetica, valutando gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta, ed a fronte di detta valutazione il ricorrente si è limitato a contestare il risultato dell'attività valutativa, che si pone sul piano del giudizio di fatto, nella specie non sindacabile neppure nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per la preclusione posta dall'art. 348 ter cod. proc. civ.

6. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in €4.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2018

Il Consigliere estensore

uche di Paclandonia

Il Presidente

îl Funzionario Giudiziario

Dott. Giovanni RUELLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV SEZIONE AVORO DEPOSITATO DI CASSA CIA CIA COMO 2013

A STATE OF THE STA

A FUNCIONACIO CIUDIZURIO